



dott. Pietro Di Nocera
NOTAIO

N. 13041 di Repertorio

N. 7761 di Raccolta

**ATTO DI TRASFERIMENTO DI BENE FALLIMENTARE A SEGUITO
DI AGGIUDICAZIONE CONSEGUENTE A PROCEDURA COMPETITIVA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio in Castel Volturno e nel mio studio al Viale degli Oleandri Ed. n.ro 4 (Pinetamare).

Innanzitutto a me Dott. Pietro Di Nocera, Notaio residente in Castel Volturno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

SI SONO COSTITUITI

da una parte:

- il dott. **GOGLIETTINO Giovanni**, nato a Vico Equense il 27 dicembre 1971 e domiciliato in Caserta (CE), alla Via Gemito n.ro 45, in qualità di curatore del fallimento della società **"EUROCARTIERA S.P.A."** con sede in Pietramelara (CE) alla Via Pantano C.Da Tredici sc, capitale sociale Euro 14.133.490,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Caserta 02314860541, R.G.F. 67/2014, incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione fallimentare, Giudice Delegato dott.ssa Maria Ausilia Sabatino, a quest'atto autorizzato giusto provvedimento a firma del medesimo Giudice Delegato dott.ssa Maria Ausilia Sabatino, in data 9 febbraio 2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto, sotto la lettera **"A"**, provvedimento emesso a fronte di istanza presentata in data 2 febbraio 2017, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto, sotto la lettera **"B"**.

dall'altra parte:

- DI LEVA Vincenzo, nato a Napoli (NA) il giorno 8 dicembre 1960, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"PAPER DIVIPAC S.R.L."** con unico socio, con sede in Napoli alla Via dei Mille n.ro 40, capitale sociale Euro 520.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 02087870610, n.ro R.E.A. NA 913067, domiciliato per la carica presso la sede sociale, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di **"AGORA S.R.L."** con sede in Napoli alla Via Dei Mille n.ro 40, C.F. 06829411211.

Io Notaio sono certo dell'identità personale delle parti costituite e rappresentate.

PREMESSO

- che l'Avv. Marco Casanova, con studio in Caserta alla Via Tommaso Campanella n.ro 15, già delegato alle operazioni di vendita del bene di cui al presente atto, con avviso di vendita in data 19 ottobre 2016, in esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice Delegato in data 20 aprile 2015 e successiva integrazione approvata dal medesimo Giudice in data 27 aprile 2015, ha fissato per il giorno 14 dicembre

Viale degli Oleandri Ed.4
(Pinetamare)
Castel Volturno (CE)
Tel. 081.509.78.89
081.509.71.30
Fax 081.839.65.61

2016 la vendita del lotto uno rappresentato, tra l'altro, dalla piena ed intera proprietà dell'opificio meglio descritto nel prosieguo del presente atto, per il prezzo ribassato di Euro 1.473.536,00 (unmilionequattrocentosettantatremila-cinquecentotrentasei e zero centesimi), oltre oneri di trasferimento;

- che la società "PAPER DIVIPAC S.R.L." presentava domanda di acquisto per il lotto unico oggetto del fallimento per il prezzo richiesto, corrispondente all'offerta minima;

- che essendovi una sola offerta di acquisto ad un prezzo corrispondente all'offerta minima, come indicato nella delega e in avviso di vendita il professionista delegato ho rimesso gli atti al Giudice Delegato per le opportune valutazioni in ordine all'aggiudicazione;

- con provvedimento del 2 gennaio 2017 il G.D. autorizzava il Curatore del fallimento a comunicare alla "PAPER DIVIPAC S.R.L.", quale aggiudicatario provvisorio del Lotto uno, lesito positivo della procedura competitiva;

- con il provvedimento allegato al presente atto sotto la lettera "A" il G.D. ha autorizzato il curatore a stipulare l'atto di compravendita in forma notarile.

Tanto premesso, da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si addiviene alla stipula del presente atto di trasferimento di bene fallimentare a seguito di procedura competitiva, ai patti e condizioni stabilite nell'avviso di vendita come sopra richiamato e nel presente atto.

ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO

Il dr. **GOGLIETTINO Giovanni** nella qualità di **curatore del fallimento** della società **"EUROCARTIERA S.P.A."**, come sopra autorizzato

VENDE

alla società **"PAPER DIVIPAC S.R.L."** con unico socio, che

ACQUISTA

la piena proprietà dell'opificio sito in Pietramelara (Ce), Strada Provinciale, alla Contrada Pantano n.ro 13, e precisamente:

-- **opificio** per la produzione della carta a veli, costituito da un corpo di fabbrica sviluppatosi su due livelli tra piano terra e piano primo, da locale magazzino per lo stoccaggio dei prodotti lavorati posto a sinistra del corpo di fabbrica, da gabbiotto guardiania, cabina elettrica, uffici e foresteria quest'ultima posta al piano ammezzato, il tutto con annessa area cortilizia pertinenziale, ivi compresa l'area di sedime dell'unità immobiliare che vi insiste pari ad ettari 03 (tre) are 52 (cinquantadue) e centiare 11 (undici) catastali.

Detta unità immobiliare confina nell'insieme con la particella 5037 e con la particelle 5033 a più lati dello stesso foglio 1.

L'intero opificio è riportato nel Catasto Fabbricati del Co-

mune di Pietramelara, al **foglio 1, particella 5048**, categoria D/1, R.C. Euro 73.906,00 Contrada Pantano n.ro 13, piano T.

Si precisa che la particella 5048 è riportata nel Catasto Terreni del Comune di Pietramelara al foglio 1 particella 5048, Categoria Ente urbano, ettari 03 are 52 e centiare 11, senza ulteriori dati;

-- **appezzamento di terreno di natura edificabile antistante il detto opificio**, della superficie catastale di are 07 (sette) e centiare 29 (ventinove); confinante con strada provinciale e con le particelle 5035, 5033, 5034 e 5048;

Detta consistenza è riportata **nel Catasto Terreni del Comune di Pietramelara al Foglio 1, particella 5037**, qualità seminativo, classe 2, superficie are 07 e ca 29, R.D. Euro 3,76, R.A. Euro 2,07.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 viene allegata a questo atto sotto la lettera **"C"**, un'attestazione redatta dal Ing. Ruotolo Salvatore, con studio in Santa Maria a Vico (CE), alla Via Appia n.ro 329 c/o CERTEN SRL, iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n.ro 2050 abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con la quale viene dato atto che gli identificativi catastali sopra indicati e la planimetria catastale del fabbricato in oggetto sono pienamente conformi allo stato di fatto dello stesso fabbricato sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

ARTICOLO 2 - PREZZO - QUIETANZA

Le parti dichiarano che il corrispettivo della presente vendita è pari al prezzo di aggiudicazione di **Euro 1.473.536,00** (unmilionequattrocentosettantatremilacinquecentotrentasei e zero centesimi), di cui Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) oltre Iva nella misura del 22% (ventidue per cento) per l'acquisto della particella di terreno n.ro 5037.

Le parti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n.ro 445/2000, con riferimento al disposto dell'articolo 35 comma 22 della legge 4 agosto 2006 n.ro 248, pubblicata sulla G.U. n.ro 186 dell'11 agosto 2006 di conversione del D.L. n.ro 223 del 4 luglio 2006, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, che il corrispettivo della presente compravendita, è stato pagato mediante bonifico bancario distinto con il CRO n.ro 0101028855894411, eseguito in data 30 gennaio 2017 per il tramite del Banco di Napoli S.p.A, mentre l'importo dell'iva viene corrisposto a mezzo di assegno bancario tratto in data odierna sul conto corrente intrattenuto presso la Deutsche Bank, sportello "A" di Caserta, distinto con il numero 0750521373 - 04.

Il Dr. GOGLIETTINO Giovanni, nella qualità, ritira detto ultimo assegno e, salvo il buon fine dello stesso, rilascia ampia e liberatoria quietanza con dichiarazione di non aver al-

tro a pretendere per la fatta vendita.

Le stesse parti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra citato, mi dichiarano altresì che per la transazione di cui sopra non si sono avvalse dell'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare.

ARTICOLO 3 - RINUNZIA AD IPOTECA LEGALE

La parte venditrice, come rappresentata, rinunzia ad ogni diritto di ipoteca legale che possa nascere in dipendenza del presente atto.

ARTICOLO 4 - PRECISAZIONI

La vendita è fatta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni trasferiti, a corpo e non a misura, con ogni diritto, ragione ed azione e la parte acquirente consegue da oggi il possesso di quanto forma oggetto del presente atto, libero da persone, con tutte le annessioni, obblighi, accessioni, dipendenze, pertinenze, limitazioni, servitù attive e passive legalmente esistenti, come per legge e come dalla parte venditrice posseduto ed acquistato, il tutto come meglio risulta dai titoli di provenienza di cui al successivo articolo 5.

In particolare la società acquirente, giusta quanto stabilito nell'avviso di vendita richiamato nelle premesse, dichiara di esonerare il fallimento EUROCARTIERA S.P.A. e gli organi dello stesso da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali vizi dei beni oggetto del presente atto, anche non evidenziati nella perizia di stima ed al sostenimento di spese che si rendessero necessarie per acquisire la disponibilità dei beni e per poterli concretamente utilizzare e/o metterli in stato di efficienza e rinunzia espressamente a far valere e/o richiedere risarcimento dei danni a qualsiasi titolo e/o ad eccepire responsabilità in caso di esclusione.

A norma dell'art. 6, del D.Lgs. n. 192 del 2005, come modificato dal D.L. n.ro 63 del 04 giugno 2013, la società acquirente dichiara di aver già ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.

Detto attestato di prestazione energetica si allega al presente atto sotto la lettera "D".

ARTICOLO 5 - PROVENIENZA

In ordine alla provenienza la società cedente, come rappresentata, dichiara che la piena proprietà di quanto forma oggetto del presente atto le è pervenuta in virtù di atto di compravendita a rogito del notaio Concetta Palermi di Santa Maria Capua Vetere in data 12 maggio 2000, Repertorio n.ro 136170, registrato a Caserta in data 01 giugno 2000 al n.ro 2973 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Santa Maria Capua Vetere in data 27 maggio 2000 ai n.ri 14311/11288, con il quale la società "EUROCARTIERA S.P.A." (già "TECNOCARTA S.p.A", giusta verbale di assemblea a rogito

del notaio Raffaele Orsi di Santa Maria Capua Vetere in data 11 Aprile 2005, Repertorio n.ro 76220) acquistava dalla società "QUADRIFOGLIO S.N.C. DI PASQUALE CERBO E C.", con sede in Pietramelara, C.F. 01473540613, zona di terreno in Pietramelara, dell'estensione catastale di ettari 3 (tre), are 53 (cinquantatre) e centiare 80, con soprastante fabbricato rurale; riportato nel catasto terreni al foglio 1, particella 5023, di ettari 03 (tre) are 33 (trentatre) e centiare 80 (ottanta) e particella 28 di are 20,00 Fabbricato Rurale.

ARTICOLO 6 - GARANZIE

La parte venditrice, come rappresentata, garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità delle unità immobiliari compravendute e che le stesse non sono gravate da iscrizioni, trascrizioni od altre afficienze ipotecarie pregiudizievoli, ad eccezione delle seguenti formalità pregiudizievoli e precisamente:

- 1) Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 15 luglio 2002 ai n.ri 21088/2896, per Euro 12.400.000,00 (dodicimilioniquattrocentomila e zero centesimi) contro la società Tecnocarta s.r.l. ed a favore del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, a garanzia di un mutuo di Euro 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila e zero centesimi) della durata di 10 (dieci) anni concesso dalla medesima Banca, con atto a rogito del notaio Raffaele Orsi in data 12 luglio 2002;
- 2) Ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 27 luglio 2002 ai n.ri 22779/3168 in rettifica della precedente iscrizione, nella quale era stata erroneamente indicata la parte datrice di ipoteca (Tecnocarta s.r.l.) in luogo della esatta datrice di ipoteca, società Tecnocarta S.p.A., per Euro 12.400.000,00 (dodicimilioniquattrocentomila e zero centesimi) contro la società Tecnocarta s.r.l. ed a favore del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, a garanzia di un mutuo di Euro 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila e zero centesimi) della durata di 10 (dieci) anni concesso dalla medesima Banca, con atto a rogito del notaio Raffaele Orsi in data 12 luglio 2002;
- 3) ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 20 febbraio 2004 ai n.ri 6901/896, per Euro 571.700,00 (cinquecentosettantunomilasettecento e zero centesimi) contro la società Tecnocarta S.p.A. ed a favore della società Novimpianti s.r.l., a garanzia di un capitale di Euro 571.700,00 (cinquecentosettantunomilasettecento e zero centesimi), in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 26 gennaio 2004;
- 4) ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 20 febbraio 2004 ai n.ri 6902/897, per Euro 405.653,94 (quattrocentocinquemilaseicentocinquatré e novantaquattro centesimi) contro la

società Tecnocarta S.p.A. ed a favore della società Novatec s.r.l., a garanzia di un capitale di Euro 405.653,94 (quattrocentocinquemilaseicentocinquantatré e novantaquattro centesimi), in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 26 gennaio 2004;

5) A margine dell'iscrizione di cui al superiore punto 4) è stata annotata presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 8 febbraio 2006 ai n.ri 7521/878, la cessione dell'ipoteca a favore della società Novimpianti s.r.l.;

6) pignoramento immobiliare a favore della società Novimpianti s.r.l. e contro la società Eurocartiera S.p.A., notificato in data 15 febbraio 2006 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 21 aprile 2006 ai n.ri 24270/11877;

7) ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 21 aprile 2011 ai n.ri 14538/2004 per Euro 900.000,00 (novecentomila e zero centesimi) contro la società Eurocartiera S.p.A. ed a favore della società Vittoria Assicurazioni S.p.A., a garanzia di un capitale di Euro 856.509,73 (ottocentocinquantaseimilacinquecentonove e settantatré centesimi), in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 7 ottobre 2009;

8) ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 25 novembre 2011 ai n.ri 40772/5528, per Euro 2.096.815,00 (duemilioninovantaseimilaottocentoquindici e zero centesimi) contro la società Eurocartiera S.p.A. ed a favore della società PMT ITALIA S.p.A., a garanzia di un capitale di Euro 1.900.000,00 (millenovecento e zero centesimi) in virtù di lodo arbitrale emesso dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2011;

9) ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 15 luglio 2014 ai n.ri 28919/1821, in rettifica della iscrizione di cui al precedente punto 8), nella quale era stato erroneamente indicato il codice fiscale della società debitrice, per Euro 2.096.815,00 (duemilioninovantaseimilaottocentoquindici e zero centesimi) contro la società Eurocartiera S.p.A. ed a favore della società PMT ITALIA S.p.A., a garanzia di un capitale di Euro 1.900.000,00 (millenovecento e zero centesimi) in virtù di lodo arbitrale emesso dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2011;

10) sentenza dichiarativa di fallimento a favore della Massa dei creditori del Fallimento Eurocartiera S.p.A. e contro la società Eurocartiera S.p.A., emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 25 settembre 2014 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere in data 13 ottobre 2014 ai n.ri 36982/23539.

In relazione alle dette formalità il Giudice Delegato

dott.ssa Maria Ausilia Sabatino, con il provvedimento in data 9 febbraio 2017 allegato al presente atto sotto la lettera "A" ne ha ordinato la relativa cancellazione che sarà effettuata a mia cura ed a spese della società acquirente entro i tempi tecnici necessari all'espletamento delle formalità.

Dichiara, altresì, la parte venditrice, come rappresentata, di essere al corrente con il pagamento di tasse, imposte, utenze ed oneri tutti, afferenti quanto in oggetto, e che comunque, fino ad oggi, cederanno a proprio esclusivo carico anche se accertati o liquidati successivamente.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE

Ai sensi dell'art.46 DPR 6 giugno 2001 n.ro 380 (già art.17 Legge 47/85) la società venditrice dichiara che, come si evince dalla perizia di stima di cui al fascicolo d'ufficio R.G.F. 67/2014 che:

- l'unità immobiliare oggetto del presente atto è stata realizzata in virtù ed in conformità della Concessione Edilizia n.ro 48 rilasciata in data 14 luglio 2000 dal Comune di Pietramelara e successiva Concessione in Variante in corso d'opera rilasciata in data 20 febbraio 2003;

- che successivamente l'opificio in oggetto riceveva in data 12 gennaio 2004 la Certificazione di Agibilità;

- e che dalla data del rilascio ad oggi in detta unità immobiliare non sono state realizzate opere tali da richiedere ulteriori provvedimenti abilitativi, anche in sanatoria.

La società venditrice, ai sensi dell'art. 30 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 (già art. 18 della legge 47/85), mi consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pietramelara in data 27 gennaio 2017 e dichiara che dalla data del rilascio ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici di detto Comune.

Detto certificato in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E".

ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONI FISCALI

La società venditrice, come rappresentata, dichiara:

- che la vendita del fabbricato adibito ad opificio è soggetta ad imposta sul valore aggiunto, ma esente dall'applicazione di detta imposta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n.ro 8-ter), D.P.R. 26 ottobre 1972 n.ro 633, trattandosi di cessione da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 legge 5 agosto 1978 n.ro 457 (ovvero di cui alle lettere c) d) ed f) dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.ro 380) di fabbricato strumentale che per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Pertanto, al presente atto sull'importo di Euro 1.423.536,00 (unmilionequattrocentoventitremilacinquecentotrentasei e zero centesimi) si applicano l'imposta di registro in misura fis-

sa, l'imposta ipotecaria nella misura del 3% (tre per cento) e l'imposta catastale nella misura dell'1% (uno per cento).
- che il trasferimento della porzione di terreno edificabile per Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) è soggetta ad iva nella misura del 22% (ventidue per cento).

ARTICOLO 9 - SPESE

Le spese tutte del presente atto e sue dipendenti cedono a carico della società acquirente.

Le parti come costituite e rappresentate mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in quattro fogli per pagine scritte quindici fin qui, io Notaio ho dato lettura alle parti costituite che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore venti e quindici minuti.

Firmato:

GOGLIETTINO Giovanni

DI LEVA Vincenzo

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo

-

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 1 marzo 2017 al n.ro 3895, serie 1T.



dott. Pietro Di Nocera
NOTAIO

Viale degli Oleandri Ed.4
(Pinetamare)
Castel Volturno (CE)
Tel. 081.509.78.89
081.509.71.30
Fax 081.839.65.61

N.13.130 Repertorio

N. 7827 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di marzo in San Nicola La Strada (CE) alla Via Appia Antica n.ro 53, alle ore tredici e trenta minuti.

A richiesta del signor DI LEVA Vincenzo, nato a Napoli (NA) il giorno 8 dicembre 1960, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società **"PAPER DIVIPAC S.R.L."** con unico socio, con sede in Napoli (NA) alla Via dei Mille n.ro 40, capitale sociale Euro 520.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 02087870610, n.ro R.E.A. NA 913067, domiciliato per la carica presso la sede sociale, società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di **"AGORA S.R.L."** con sede in Napoli alla Via Dei Mille n.ro 40, C.F. 06829411211.

Io dott. Pietro Di Nocera, Notaio residente in Castel Volturno, con studio ivi al Viale degli Oleandri Ed. n.ro 4, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, sono intervenuto per assistere, redigendone verbale all'assemblea della predetta società, riunitasi in questo luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- cambio della denominazione sociale in **"PAPERDI S.R.L."**.
- delibere consequenziali.

In questo luogo è intervenuto il signor DI LEVA Vincenzo, nella predetta qualità, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto Sociale, l'amministratore unico della società signor DI LEVA Vincenzo, innanzi generalizzato, il quale constatato

- che è presente di persona l'intero capitale sociale, ossia il socio unico **"AGORA S.R.L."** con sede in Napoli (NA) alla Via Dei Mille n.ro 40, capitale sociale Euro 614.593,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Napoli 06829411211, n.ro REA NA 843057 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signora CANGIANO Gaetana, nata a Napoli (NA) il 25 agosto 1962;
- che è presente esso Amministratore Unico;
- che è presente il Sindaco Unico dott. MAROTTA Antimo, nato a Caracas (Venezuela) il 27 maggio 1961;
- che infine, tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

verificata

la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, il Presidente

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in forma totali-

taria e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Sull'unico argomento posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario ed opportuno la modifica della denominazione sociale in **"PAPERDI S.R.L."**, con la conseguente modifica del testo dell'articolo 1 dello statuto sociale.

A questo punto il Presidente accerta che l'unico socio, con dichiarazione espressa di voto

delibera

- di modificare la denominazione sociale in **"PAPERDI S.R.L."**, con conseguente modifica del testo dell'articolo 1 dello statuto sociale che assume il seguente preciso tenore:

"Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"PAPERDI S.R.L."**

A questo punto il Presidente consegna a me Notaio lo Statuto Sociale aggiornato con la deliberata modifica, che viene allegato al presente Verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per espressa dispensa del costituito.

Ai fini delle necessarie volture catastali, il costituito dichiara che la società è proprietaria dell'opificio sito in Pietramelara (Ce), Strada Provinciale, alla Contrada Pantano n.ro 13, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pietramelara, al **foglio 1, particella 5048**, categoria D/1, R.C. Euro 73.906,00 Contrada Pantano n.ro 13, piano T, nonchè dell'appezzamento di terreno di natura edificabile antistante il detto opificio, riportato **nel Catasto Terreni del Comune di Pietramelara al Foglio 1, particella 5037**, qualità seminativo, classe 2, superficie are 07 e ca 29, R.D. Euro 3,76, R.A. Euro 2,07.

Proclamato il risultato della votazione, non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore tredici e quaranta minuti.

Di quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in un foglio dei quali pagine scritte quattro fin qui, io Notaio ho dato lettura alla costituita parte che lo approva e lo sottoscrive alle ore tredici e quaranta minuti.

Firmato:DI LEVA Vincenzo

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta il 21 aprile 2017 al n.ro 7375, serie 1T.

Allegato "A" all'atto n.ro 7827 della Raccolta

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata
"PAPERDI S.R.L."

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale nel comune di Napoli.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie, uffici vendite, depositi propri e sedi secondarie.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- la produzione, la trasformazione e la distribuzione di carta igienica, tovaglioli, asciugatutto e fazzoletti di carta, tovaglie, tovagliette di carta, rotoli industriali in cellulososa per comunità ed industria, tessuto non tessuto e tutto ciò che è inerente al settore carta per uso alimentare, igienico, ed altro;
- accessori inerenti la linea di pulizia, bagno, e ristorazione quali, a titolo esemplificativo, contenitori, distributori, dispenser di tovagliolini di carta;
- saponi liquidi detergenti ad uso industriale e civile;
- prodotti di plastica.

La società può compiere ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al solo fine di conseguire l'oggetto sociale la società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese e società avente oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilacinquanta

(31 dicembre 2050).

Articolo 5

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Articolo 6

Capitale

Il capitale della società è di euro cinquecentoventimila/00

(Euro 520.000,00)

Le quote sono divisibili.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni e prelazione

La quota sociale che si intende trasferire per atti fra vivi, aventi qualsiasi causa, sia a titolo oneroso che gratuito, deve essere offerta in prelazione agli altri soci mediante comunicazione contenente l'indicazione del cessionario o avente causa nonché del prezzo o del valore equivalente.

La comunicazione contenente l'offerta di prelazione deve essere inviata all'organo amministrativo della società che, nei successivi quindici giorni, provvederà ad informare gli altri soci mediante comunicazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione all'organo amministrativo; in mancanza si considerano rinunciatari.

La quota offerta in prelazione si ripartisce in proporzione al rapporto tra la quota posseduta da ciascun socio ed il totale delle quote possedute dai soci che hanno esercitato la prelazione; i quali di comune accordo possono tuttavia stabilire che l'intera quota sia ripartita diversamente.

La quota prelazionata può essere effettivamente acquistata purchè, insieme ad essa ed alle medesime condizioni contrattuali, siano acquistate anche le quote eventualmente poste in vendita dai soci che non hanno esercitato il diritto di prelazione, la cui offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo nello stesso termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione. L'organo amministrativo ne darà tempestiva comunicazione ai soci che hanno esercitato la prelazione.

Tali ultime quote si ripartiscono con le medesime modalità previste dal quarto capoverso del presente articolo.

I soci che, ai sensi del terzo capoverso del presente articolo, hanno esercitato la prelazione comunicano all'organo amministrativo, almeno 30 giorni prima della data in cui devono essere stipulati gli atti pubblici di trasferimento delle quote, l'impegno irrevocabile all'acquisto, il quale a tutti gli effetti di legge assume valore di accettazione contrattuale.

Nel caso:

- 1)- di mancato invio, nel suddetto termine di trenta giorni, di tale ultima comunicazione da parte di tutti i soci;
- 2)- in cui gli impegni di acquisto di cui al capoverso precedente non esauriscano le intere quote poste in vendita e per quelle rimaste scoperte non vi sia la disponibilità all'acquisto da parte degli altri soci;
- 3)- di mancato esercizio, nei termini indicati nel terzo capoverso del presente articolo, del diritto di prelazione da parte di tutti i soci; il diritto di prelazione stesso si intende decaduto per tutti i soci e la quota offerta in prelazione potrà essere acquistata dal terzo cessionario alle condizioni di seguito specificate.

Quest'ultimo potrà acquistare la quota sociale offerta in prelazione purché, insieme a tale quota ed alle medesime condizioni contrattuali che regolano il relativo trasferimento, acquisti anche le quote che sono state poste in vendita, con comunicazione inviata all'organo amministrativo entro i termini per l'esercizio della prelazione, dai soci che non hanno esercitato tale diritto, nonché la quota che gli venga eventualmente offerta in vendita dai soci che avevano esercitato il diritto di prelazione.

Tutti gli atti di trasferimento delle quote sociali contemplati dal presente articolo, a favore sia dei soci della società che del terzo cessionario, devono essere stipulati inderogabilmente al novantesimo giorno successivo a quello di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione di offerta di vendita in prelazione prevista dal primo capoverso del presente articolo. Il notaio rogante sarà scelto dall'organo amministrativo della società.

Il diritto di prelazione contemplato nel presente articolo non spetta nel caso di trasferimento a parenti in linea retta od al coniuge del cedente.

Le "comunicazioni" contemplate nel presente articolo, da effettuarsi con lettere raccomandate A.R., si considerano eseguite nella data della loro spedizione; i termini che hanno inizio dalla "comunicazione" decorrono dalla data in cui la stessa è ricevuta.

Le comunicazioni, ai fini della loro efficacia ed opponibilità, devono essere indirizzate al domicilio dei soci, risultante dal libro soci, e alla sede sociale per quelle indirizzate all'organo amministrativo.

I trasferimenti di quote sociali posti in essere in violazione alle disposizioni del presente articolo non producono effetti di fronte alla società ed agli altri soci, importando l'impossibilità per l'organo amministrativo di procedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

Articolo 8

Assemblea

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo; di norma si riunisce presso la sede sociale, ma può riunirsi anche altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il detto avviso deve essere spedito ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 9

Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea solo coloro che risultano regolarmente e formalmente iscritti nel libro soci.

Articolo 10

Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare;

ai fini della regolarità della rappresentanza è necessario:

a)- che vi sia procura scritta, da conservarsi agli atti della società;

b)- che la rappresentanza sia unica e riguardi l'intera quota. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per il caso di procura.

Articolo 11

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, secondo il sistema di amministrazione, dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e in caso di loro impedimento dalla persona designata dalla maggioranza del capitale rappresentato dagli intervenuti.

Articolo 12

Maggioranze

L'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 13

Sistemi di votazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dell'assemblea non richieda l'appello nominale.

Articolo 14

Verbale

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Amministrazione

La società può essere amministrata da:

- un Amministratore Unico
- un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina o a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

La revoca degli amministratori è deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste per la loro nomina.

L'assemblea che procede alla nomina dell'organo amministrati-

vo determina di volta in volta il sistema di amministrazione e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Norme relative al Consiglio di Amministrazione

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, il funzionamento dello stesso è così regolato:

a)- Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, se non nominato dall'assemblea, ed eventualmente un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

b)- Riunioni

Il Consiglio può riunirsi sia presso la sede della società che altrove, purchè nell'ambito della Regione Campania, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a ciascun amministratore e nei casi urgenti con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima;

anche in mancanza di regolare convocazione sono valide le riunioni del Consiglio se vi intervengono tutti i suoi membri e purchè siano stati informati della riunione i componenti del collegio sindacale, ove esistente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

c)- Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbali che trascritti su apposito libro, devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia il sistema di amministrazione, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della società e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

Articolo 18

Rappresentanza

La rappresentanza della società compete:

a)- all'Amministratore Unico

b)- al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori nonchè l'eventuale indennità per la cessazione del rapporto, indennità che potrà assumere anche forma di polizza

assicurativa. Nella delibera l'assemblea potrà anche stabilire le modalità del compenso.

Articolo 20

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo o di un revisore, la società nomina un organo di controllo e/o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

Anche qualora non sia obbligatorio per legge, la società può facoltativamente nominare un organo di controllo e/o un revisore - in possesso dei requisiti di legge.

La società, con decisione dei soci, assunta di volta in volta, senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- la composizione dell'organo di controllo possa essere monocratica o collegiale;
- la funzione di revisione legale dei conti possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad un collegio, ovvero anche ad una società di revisione - iscritti nell'apposito registro;
- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate anche congiuntamente all'organo di controllo, nei casi in cui sia consentito dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 21

Bilancio e utili

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nel maggior termine di centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società.

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a)- il 5% è destinato alla riserva ordinaria fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b)- il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 23

Finanziamenti dei soci

La società potrà ricevere apporti finanziari dai soci a qualsiasi titolo nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 24

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in tema di società a responsabilità limitata.

Firmato:

DI LEVA Vincenzo

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -

La presente copia composta di nove facciate è conforme al suo originale.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Castel Volturno, lì 24 aprile 2017



